

Numero
3913

fr

0

Bellinzona
18 agosto 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Cancelleria federale CaF
Signor Walter Thurnherr
Palazzo federale Ovest
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):
evelyn.mayer@bk.admin.ch*

Consultazione – Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE)

Egregio Cancelliere federale,

ringraziando per l’opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla procedura di consultazione relativa alla riorganizzazione della fase sperimentale concernente il voto elettronico e l’adeguamento delle relative ordinanze, trasmettiamo tramite il questionario allegato le nostre osservazioni.


Il Cantone Ticino dispone ad oggi delle basi legali date dalla nuova Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP), entrata in vigore il 1° settembre 2019, la quale ha gettato le basi per una futura sperimentazione, e persegue come obiettivo della corrente legislatura la preparazione di tutti i passi necessari all’esecuzione della sperimentazione (verifica del grado di compatibilità della soluzione «catalogo elettorale decentralizzato» con un sistema di voto elettronico, preparazione del regolamento sul voto elettronico e elaborazione di un messaggio di richiesta di concessioni crediti).

Pur trovandosi dunque in una fase progettuale ancora preliminare, il Cantone Ticino è convinto dei vantaggi e del potenziale garantiti da questo strumento e accoglie favorevolmente la riorganizzazione della fase sperimentale. Il nuovo orientamento proposto mira a standard di sicurezza e di controllo più elevati nonché, grazie alla particolare attenzione rivolta a sicurezza, trasparenza e accessibilità, all’acquisizione di maggiore fiducia da parte della popolazione e degli attori coinvolti. Ciononostante, l’ulteriore sviluppo o l’introduzione di tale possibilità comporterà inevitabilmente per i Cantoni oneri significativi dal punto di vista organizzativo e finanziario.

Ringraziando per l’attenzione che verranno riservate alle osservazioni esposte, voglia gradire, egregio Cancelliere, l’espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Allegato:

- Questionario citato

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (tramite can-relazioniesterne@ti.ch)
- Direzione del Centro sistemi informativi (silvano.petrini@ti.ch)
- Gruppo di lavoro voto elettronico (tramite chiara.ferrari@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



Questionario

Revisione parziale dell'ordinanza sui diritti politici e revisione totale dell'ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (riorganizzazione della fase sperimentale)

Consultazione dal 28 aprile 2021 al 18 agosto 2021

Mittente

Nome e indirizzo del Cantone o dell'organizzazione:

Repubblica e Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona.

Persona di contatto per domande (nome, e-mail, telefono):

Arnoldo Coduri, Cancelliere dello Stato, 0918144320 / can-sc@ti.ch

Micole Gotti, collaboratrice scientifica, 0918145993 / can-relazioniesterne@ti.ch

Jacopo Canova, collaboratore scientifico, 0918145994 / can-relazioniesterne@ti.ch

1. Risccontro generale

1.1. Concordate con l'orientamento e gli obiettivi della riorganizzazione della fase sperimentale del voto elettronico?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni

Il Cantone Ticino saluta favorevolmente la riorganizzazione della fase sperimentale del voto elettronico e la ripresa delle prove.

Si valuta positivamente il rafforzamento dei requisiti e l'adozione di sistemi completamente verificabili per garantire un alto livello di sicurezza della procedura.

Si ritiene tuttavia fondamentale una chiara distinzione delle competenze e delle responsabilità tra Confederazione, Cantoni e fornitori di sistema assicurando, nel contempo, l'autonomia organizzativa cantonale per lo svolgimento di votazioni ed elezioni.

1.2. Altre osservazioni di carattere generale concernenti la riorganizzazione della fase sperimentale del voto elettronico e gli avamprogetti posti in consultazione:

Gli oneri finanziari legati alla ripresa della sperimentazione sono alti e la parte preponderante sarà a carico dei Cantoni, che saranno quindi confrontati con costi ricorrenti a medio e lungo termine. Riteniamo imprescindibile una ripartizione che tenga in considerazione un maggiore coinvolgimento da parte della Confederazione.



2. Domande concernenti la riorganizzazione della fase sperimentale

2.1. Sviluppare ulteriormente i sistemi

I requisiti di sicurezza posti ai sistemi di voto elettronico e al loro esercizio sono fissati nella legislazione federale. Il progetto posto in consultazione precisa i criteri di qualità che dovranno soddisfare i sistemi e i loro processi di sviluppo; in futuro la Confederazione autorizzerà solo sistemi con verificabilità completa.

2.1.1. Ritenete che le basi legali poste in consultazione siano adatte per sviluppare ulteriormente i sistemi (in particolare art. 27*i* AV-ODP, art. 5-8 AV-OVE e l'allegato AV-OVE)?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni

Riteniamo che le basi legali siano ben strutturate e facilmente leggibili mentre segnaliamo che la loro applicazione deve rientrare sotto l'autonomia cantonale. Concordiamo con l'approvazione esclusiva di sistemi a verificabilità completa.

2.2. Garantire l'efficacia dei controlli e della vigilanza

Si tratta di controllare in modo plausibile i sistemi di voto elettronico e il loro esercizio. Fino ad ora erano i Cantoni a far certificare questi sistemi ricorrendo ad organismi accreditati. Secondo quanto proposto nella presente revisione, d'ora in poi saranno esperti indipendenti incaricati direttamente dalla Confederazione ad effettuare la maggior parte dei controlli. Sulla base dei risultati di questi controlli la Cancelleria federale deciderà se autorizzare un sistema; essi serviranno inoltre al processo di costante miglioramento del voto elettronico.

2.2.1. Ritenete che le basi legali poste in consultazione, in particolare l'adeguamento delle competenze in materia di controlli dei sistemi e del loro esercizio, siano adatte per garantire l'efficacia dei controlli e della vigilanza (in particolare art. 27*i* AV-ODP, art. 10 AV-OVE, n. 26 allegato AV-OVE; art. 27*i* AV-ODP, art. 4 AV-OVE)?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni

L'adeguamento e il coinvolgimento di esperti indipendenti incaricati dalla Confederazione è condiviso. In questo ambito è importante che vengano coinvolte persone con esperienze e competenze specifiche provenienti dall'industria privata nell'ottica di garantire un miglioramento continuo del sistema.



2.3. Rafforzare la trasparenza e la fiducia

Il voto elettronico resterà in fase sperimentale. Il numero di elettori ammessi a votare per via elettronica sarà limitato a livello cantonale e nazionale. Inoltre, la Confederazione e i Cantoni vogliono aumentare la trasparenza e incentivare la partecipazione delle persone interessate. Come base per questa cooperazione le informazioni trasmesse ai destinatari dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tra queste rientrano in particolare informazioni di facile comprensione sul funzionamento del voto elettronico destinate agli aventi diritto di voto così come la documentazione realizzata per gli specialisti. Per quanto concerne la cooperazione con questi ultimi, si dovrebbero prevedere incentivi finanziari, ad esempio sotto forma di un programma permanente di *bug bounty*.

2.3.1. Ritenete che sia necessario limitare il numero di elettori ammessi a votare per via elettronica? In caso affermativo come valutate i limiti proposti (art. 27f AV-ODP)?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni

La limitazione del numero di elettori pare sensata per una prima fase. Come evidenziato da Cantoni che hanno già sperimentato il voto elettronico, sarà opportuno abolire questi limiti non appena l'infrastruttura sarà stabile, in modo tale da incentivare e garantire la partecipazione di tutti i Cantoni interessati, non da ultimo per permettere un esercizio che copra gli ingenti costi operativi.

2.3.2. Ritenete che le basi legali poste in consultazione concernenti la pubblicazione delle informazioni e il coinvolgimento del pubblico siano adeguate per promuovere la trasparenza e la fiducia (in particolare art. 27m AV-ODP; art. 11-13 AV-OVE)?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni

Condividiamo gli adeguamenti proposti e la necessità di trasparenza per promuovere la fiducia degli aventi diritto di voto e per riconoscere eventuali debolezze del sistema. La responsabilità, le condizioni e gli incentivi finanziari legati ai programmi di intrusione (*bug bounty*) dovrebbero tuttavia essere ulteriormente chiariti.

2.4. Rafforzare l'interazione con il mondo scientifico

Nell'ulteriore sviluppo del voto elettronico la comunità scientifica è chiamata a svolgere un importante ruolo. Occorre coinvolgere maggiormente esperti indipendenti, in particolare del mondo scientifico, nell'elaborazione delle basi, nell'accompagnamento e nella valutazione dei test, e nel controllo dei sistemi.

2.4.1. Ritenete che le basi legali poste in consultazione siano adeguate per rafforzare l'interazione con il mondo scientifico (in particolare art. 27m AV-ODP, art. 27o AV-ODP, art. 11-13 AV-OVE)?



Sì Sì con riserva No

Osservazioni

Il rafforzamento dell'interazione con il mondo scientifico è valutato positivamente; si raccomanda tuttavia di prestare particolare attenzione al rispetto delle sfere di competenza e garantire l'autonomia decisionale dei Cantoni.

Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame dell'avamprogetto articolo per articolo

VPR ODP ODP	Nötig? Nécessaire? Necessaria?	Tauglich? Adéquat? Adeguata?	Praktikabel? Applicable? Realizzabile?	Änderungsvorschlag? Autre proposition? Proposta di modifica?	Bemerkungen Remarques Osservazioni
Art. 8a Abs. 1 art. 8a al. 1 art. 8a cpv. 1					
Art. 8d Abs. 3 art. 8d al. 3 art. 8d cpv. 3					
Art. 27b Bst. b art. 27b let. b art. 27b lett. b					Attualmente la prassi prevede l'ottenimento di due autorizzazioni: quella di base, secondo l'art. 27b, conferita dal Consiglio federale, e l'autorizzazione per ogni scrutinio, conferita dalla Cancelleria federale (art. 27e cpv. 1). Riteniamo che il procedimento per ottenere l'autorizzazione vada semplificato, al più tardi entro l'introduzione del voto elettronico nell'esercizio ordinario.
Art. 27d Bst. c art. 27d let. c art. 27d lett. c					
Art. 27e Abs. 1-2 art. 27e al. 1 à 2 art. 27e cpv. 1-2					Art. 27e cpv. 1 ^{bis} : nel testo dell'ordinanza o nel rapporto esplicativo dovrebbe essere specificato che la Cancelleria federale definisce le condizioni tramite ordinanza (<i>Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico</i> , OVE)
Art. 27f art. 27f					La fissazione di un limite di partecipazione dell'elettorato influisce negativamente sulla disponibilità dei Cantoni nell'offrire il voto elettronico: si rischia infatti che il numero di Cantoni necessario per un funzionamento efficace a medio e lungo termine venga raggiunto in ritardo o non raggiunto del tutto. Il voto elettronico si rivela un canale di voto interessante per i Cantoni se esteso a tutti gli aventi diritto, in modo tale da permettere un esercizio che copra gli ingenti costi operativi.
Art. 27i Abs. 1 und 2 art. 27i al. 1 et 2 art. 27i cpv. 1 e 2					
Art. 27l art. 27l					

<p>Art. 27m art. 27m</p>					<p>Cpv.3: riteniamo che l'informazione nei confronti del pubblico per quanto concerne la verificabilità non possa essa essere affidata esclusivamente ai Cantoni. Dal momento che le condizioni vengono definite dalla Cancelleria federale, sarebbe auspicabile un coinvolgimento in tal senso.</p> <p>Cpv. 4: si sottolinea l'importanza di garantire l'autonomia organizzativa dei Cantoni e ancorare questo principio nel rapporto esplicativo.</p>
<p>Art. 27o art. 27o</p>					<p>Si valuta positivamente che il coinvolgimento di esperti esterni e appartenenti al settore privato per garantire il miglioramento del sistema sia definito in modo chiaro.</p>
<p>Anhang 3a Annexe 3a Allegato 3a</p>					

VEleS OVotE OVE	Nötig? Nécessaire? Necessaria?	Tauglich? Adéquat? Adeguata?	Praktikabel? Applicable? Realizzabile?	Änderungsvorschlag? Autre proposition? Proposta di modifica?	Bemerkungen Remarques Osservazioni
Art. 1-2 art. 1-2					
Art. 3 art. 3					
Art. 4 art. 4					
Art. 5 art. 5					
Art. 6 art. 6					
Art. 7 art. 7					
Art. 8 art. 8					
Art. 9 art. 9					
Art. 10 art. 10					
Art. 11 art. 11					Cpv. 1 lett. d: in merito all'obbligo di pubblicazione, i Cantoni devono rendere pubbliche le informazioni necessarie all'esercizio, fatto che comporta relativi oneri. Data la competenza dei Cantoni per lo svolgimento di votazioni ed elezioni, si ritiene debba essere un loro compito determinare le tempistiche e le modalità di condivisione. La pubblicazione sulla pagina internet del Cantone dovrebbe essere a nostro avviso sufficiente.
Art. 12 art. 12					
Art. 13 art. 13					
Art. 14 art. 14					
Art. 15					

art. 15					
Art. 16 art. 16					
Art. 17 art. 17					
Art. 18 art. 18					

Anhang VEleS Annexe OVotE Allegato OVE	Änderungsvorschlag Autre proposition Proposta di modifica	Bemerkungen Remarques Osservazioni
Ziff. ... ch. ... n. ...		

Ziff. ... ch. ... n. ...		
--------------------------------	--	--